



# REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

DECRETO N. 78 DEL 23 luglio 2015

- OGGETTO DGR n. 870/2011 - classificazione sanitaria molluschi bivalvi vivi (MBV) destinati al consumo umano:
- eliminazione della classificazione delle specie: *Ostrea edulis* e *Crassostrea gigas* nell'ambito di monitoraggio 12M003; *Crassostrea gigas* negli ambiti di monitoraggio 14L003 e 14L004 e *Ensis minor* e *Solen vagina* nell'ambito di monitoraggio 14M002
  - proroga della sospensione della raccolta della specie *Crassostrea gigas* e *Ostrea edulis* nell'ambito di monitoraggio 19 M001;
  - revoca parziale DDR n. 43 del 30 aprile 2015 nella parte relativa alla sospensione temporanea della classificazione delle specie *Murex Brandaris* e *Murex Trunculus* nell'ambito di monitoraggio 14M001;  
Sostituzione dell'Allegato A al DDR n. 43 del 30 aprile 2015.

## NOTE PER LA TRASPARENZA:

Con il presente atto si procede, sulla base delle rispettive richieste delle Aziende ULSS n. 12, n. 14 e n. 19 alla: eliminazione della classificazione sanitaria delle specie: *Ostrea edulis* e *Crassostrea gigas* nell'ambito di monitoraggio 12M003; *Crassostrea gigas* negli ambiti di monitoraggio 14L003 e 14L004; *Ensis minor* e *Solen vagina* nell'ambito marino 14M002 e alla proroga della sospensione della raccolta delle specie *Crassostrea gigas* e *Ostrea edulis* nell'ambito di monitoraggio 19 M001, nonché alla revoca della sospensione temporanea della classificazione delle specie *Murex Brandaris* e *Murex Trunculus* nell'ambito 14M001 (sospensione disposta con DDR 43 del 30/4/2015, che parzialmente si revoca).

Si provvede alla conseguente sostituzione, a seguito delle modifiche della classificazione apportate, dell'Allegato A al DDR n. 43 del 30 aprile 2015, relativo all'elenco delle zone di produzione e di stabulazione nelle aree classificate.

## IL DIRETTORE DELLA

### SEZIONE VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE

**VISTO** il Regolamento (CE) 29 aprile 2004, n. 853, *che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale*, in particolare, l'Allegato III, Sezione VII relativo ai molluschi bivalvi vivi destinati al consumo umano;

**VISTO** il Regolamento (CE) 29 aprile 2004, n. 854, *che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano*, in particolare l'Allegato II, Capo II, relativo alla disciplina dei controlli ufficiali sui molluschi bivalvi vivi provenienti da zone di produzione classificate;

**VISTA** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 870 del 21 giugno 2011 recante "*Linee guida per l'applicazione del Regolamento (CE) 854/2004 e del Regolamento (CE) 853/2004 nel settore dei molluschi bivalvi*", che recepisce le Linee Guida Nazionali di cui all'Intesa Governo Regioni e P.A. n. 7/CDR/2007 integrandole, per l'applicazione, nel contesto regionale veneto, in materia di classificazione delle zone di produzione e stabulazione dei MBV, di esecuzione dei controlli ufficiali, degli adempimenti a carico dell'Autorità Competente (AC) e dei produttori;

**DATO ATTO** che il D. Lgs. n. 193/2007 relativo ai controlli in materia di sicurezza alimentare e all'applicazione dei Regolamenti comunitari del settore, ne individua le Autorità Competenti, e che spetta, anche in base alla succitata DGR n. 870/2011, all'Autorità Competente Regionale la classificazione della zone di produzione e di stabulazione dei M.B.V. in base all'appartenenza ad una delle tre classi A, B, C in funzione del livello di contaminazione fecale;

**PRESO ATTO** che la medesima DGR 870 ha incaricato, altresì, l'Unità Complessa Sanità Animale e Igiene Alimentare - ora Sezione Veterinaria e Sicurezza Alimentare - all'adozione dei necessari atti conseguenti, nonché di tutti i provvedimenti necessari per le eventuali modifiche ed integrazioni di carattere tecnico;

**VISTA** la nota prot. n. 0039870 dell'11 giugno 2015 nella quale l'U.O.C. Veterinaria Area A/C dell'Azienda ULSS n. 12 Veneziana ha richiesto l'eliminazione dalla classificazione sanitaria dei MBV appartenenti alla specie *Ostrea edulis* (ostrica piatta) e *Crassostrea gigas* (ostrica concava) nell'allevamento gestito dalla Soc. Coop. Bonaventura, già identificato con codice 042VE095 nell'ambito marino 12 M003, a seguito degli esiti negativi dei controlli eseguiti nell'ambito del piano di monitoraggio implementato successivamente alla classificazione sanitaria A delle succitate specie di MBV - di cui al DDR n. 12 del 25/02/2014 - evidenziando, in particolare:

- la non conformità per E. Coli ad esito del primo controllo eseguito il 24/10/2014 con conseguente adozione dell'ordinanza n. 10/2014 di sospensione della raccolta;
- la mancata effettuazione del successivo controllo programmato, per l'indisponibilità dell'allevatore a supportare logisticamente la Az. ULSS nel prelievo
- la verifica, attraverso il controllo dei Documenti di Registrazione (DDR) agli atti dell'UOC Veterinaria dell'ULSS 12 stessa, che non risultano compilati DDR per la vendita di ostriche piatte e concave provenienti dall'allevamento in parola
- la rinuncia dell'attività formalmente comunicata in data 1 giugno c.a. da parte dell'allevatore succitato, al quale è stato già revocato il codice di allevamento;

**VISTA** la nota prot. 16631 del 23 giugno 2015, integrata dalla successiva prot. n. 18594 del 21 luglio 2015 con la quale l'Unità Operativa Servizi Veterinari dell'Az. ULSS 14 ha richiesto la eliminazione della classificazione dei molluschi bivalvi vivi delle seguenti specie:

- *Crassostrea gigas* (ostrica concava) negli ambiti 14 L003 E 14L004 in quanto la specie non ha più valore commerciale per i pescatori locali, non viene quindi più raccolta;
- *Ensis minor* e *Solen vagina* (canolicchi) nell'ambito 14 M002, per mancanza di prodotto, verificata da ultimo nel corso dell'uscita il giorno 12/06/2015 con operatori del Co.Ge.Vo per l'effettuazione del campionamento nell'ambito dell'attività di monitoraggio implementata ai sensi della DGRV 870/2011, campionamento che non è stato possibile effettuare sia per il numero molto esiguo (6 soggetti) di canolicchi raccolti, che per la taglia (5 cm), inferiore alla dimensione richiesta per la commercializzazione. Gli stessi operatori del Co.Ge.Vo. hanno confermato che la presenza di questo mollusco nell'ambito suddetto è veramente esigua tale da non giustificare una attività di raccolta che abbia significato commerciale;

**DATO ATTO** che per le specie di MBV suddette, oggetto di classificazione sanitaria B, vige sospensione della raccolta, come stabilito dal DDR n. 128/2014 e successive m.i.;

**VISTA**, inoltre, la nota prot. 18266 del 15/7/2015 con la quale il Direttore dei Servizi Veterinari dell'Az. ULSS n. 14, producendo 3 rapporti di prova del 15/7/2015 eseguiti dall'IZS delle Venezie per ricerca dei metalli cadmio, mercurio, piombo su campioni di *Murex Brandaris* e *Murex Trunculus* prelevati nell'ambito marino 14 M001, dai quali emerge che le concentrazioni di tali metalli e in particolare del cadmio, sono entro i termini previsti dalla normativa vigente in materia (Reg.CE 1881/2006 e s.m.i., nota del Ministero della Salute prot.. 541731 del 2 ottobre 2007), chiede conseguentemente la revoca della sospensione temporanea della classificazione di tali specie, già disposta fino al 29 ottobre 2015 con DDR n. 43 del 30 aprile 2015;

**VISTA**, altresì, la nota la nota prot. 19093 del 12 giugno 2015 con la quale il Direttore del Servizio Veterinario dell'Az. ULSS n. 19 ha richiesto la proroga di ulteriori 6 mesi della sospensione della raccolta della specie *Crassostrea gigas* e *Ostrea Edulis* nell'ambito di monitoraggio 19 M001 – sospensione già disposta con DDR n.

128 del 24 dicembre 2014 - rappresentando che in data 15 maggio 2015 l'Impresa Alimentare V.I.S.M.A Soc. Coop, ha comunicato alla ULSS la disponibilità a fornire supporto logistico per l'espletamento dell'attività di campionamento presso il proprio allevamento a mare, finalizzato all'esecuzione del piano di monitoraggio straordinario sulle specie succitate, che consentirà pertanto di raccogliere dati ai fini del mantenimento o della eliminazione della classificazione di tali specie

**RITENUTO** opportuno, per le motivazioni sopra esposte, procedere:

- ✓ alla eliminazione della classificazione sanitaria delle specie:  
*Ostrea edulis* (ostrica piatta) e *Crassostrea gigas* (ostrica concava) nell'ambito di monitoraggio 12M003;  
*Crassostrea gigas* (ostrica concava) negli ambiti di monitoraggio 14L003 e 14L004 e *Ensis minor* e *Solen vagina* (cannolicchi) nell'ambito di monitoraggio 14M002;
- ✓ alla proroga della sospensione della raccolta fino al 23 dicembre 2015 delle specie *Crassostrea gigas* e *Ostrea edulis* nell'ambito di monitoraggio 19 M001, sospensione che era stata disposta con DDR n. 128 del 24 dicembre 2014. Il Servizio Veterinario dell'ULSS n.19 comunicherà, entro il termine di sospensione stabilito, una nuova proposta sulla base degli esiti del monitoraggio straordinario implementato, per consentire l'adozione del conseguente provvedimento relativo alla classificazione delle specie di molluschi in argomento
- ✓ alla revoca parziale del DDR n. 43 del 30 aprile 2015 nella parte relativa alla sospensione temporanea della classificazione delle specie *Murex Brandaris* e *Murex Trunculus* nell'ambito di monitoraggio 14M001, già disposta da tale provvedimento fino al 29 ottobre 2015;

**RITENUTO** necessario provvedere alla conseguente sostituzione, a seguito delle modifiche della classificazione succitate, dell'Allegato A al DDR n. 43 del 30 aprile 2015, con l'**Allegato A**, parte integrante del presente atto;

**CONSTATATA** la regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione;

## DECRETA

1. Di ritenere le premesse parte integrante del presente atto.
2. Di disporre la eliminazione dalla classificazione sanitaria delle seguenti specie di molluschi bivalvi vivi (MBV):
  - a) *Ostrea edulis* (ostrica piatta) e *Crassostrea gigas* (ostrica concava) nell'ambito di monitoraggio marino 12 M003, di competenza dell'Azienda ULSS n. 12
  - b) *Crassostrea gigas* (ostrica concava) negli ambiti di monitoraggio lagunari 14 L003 e 14L004 e  
*Ensis minor* e *Solen vagina* (cannolicchi) nell'ambito di monitoraggio marino 14 M002,  
di competenza dell'Azienda ULSS n. 14
3. Di disporre la revoca parziale del proprio Decreto n. 43 del 30 aprile 2015, nella parte relativa alla sospensione temporanea della classificazione delle specie *Murex Brandaris* e *Murex Trunculus* nell'ambito 14M001.
4. Di disporre, altresì, la proroga di ulteriori sei mesi - fino al 23 dicembre 2015 - della sospensione della raccolta - disposta con DDR n. 128 del 24 dicembre 2014 - di MBV delle specie *Crassostrea gigas* (ostrica concava) e *Ostrea edulis* (ostrica piatta) nell'ambito di monitoraggio marino 19 M001, di competenza della Az. ULSS n. 19.  
Il Servizio Veterinario dell'ULSS n.19 comunicherà, entro il termine di sospensione stabilito, una nuova proposta sulla base degli esiti del monitoraggio straordinario implementato, per consentire l'adozione

dell'ulteriore e conseguente provvedimento relativo alla classificazione delle specie di molluschi in argomento

5. Di approvare l'elenco aggiornato con le modifiche di cui ai punti precedenti relativo all'elenco della classificazione sanitaria delle zone di produzione e stabulazione dei molluschi bivalvi vivi (MBV) destinati al consumo umano, negli ambiti di monitoraggio lagunari e marini, quale risulta in **Allegato A** al presente provvedimento, di cui forma parte integrante e sostanziale, e che sostituisce l'Allegato A al DDR n. 43 del 30 aprile 2015.
6. Di trasmettere copia del presente provvedimento alle Aziende ULSS n. 10, n. 12, n. 13, n. 14, n. 16 e n. 19 per il seguito di competenza e la diffusione alle categorie produttive interessate di rispettiva afferenza.
7. Di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione .
8. Di dare atto che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Firmato - *Dott. Giorgio Cester* -